

Oggetto: 105870

H/W - INT -

Rilascia

Concludi

Accessi

Stampa

NR.557/PAS.11230.10182.A(16)


OGGETTO: circolare datata 6 ottobre 2005 in ordine alle disposizioni attuative dell'art.6 della legge 20 luglio 2004, n.189 concernente il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

ALLE PREFETTURE - UTG
ALLE QUESTURE

LORO SEDI
LORO SEDI

Ad integrazione e a parziale rettifica della direttiva avente pari numero ed oggetto del 6 ottobre scorso, si rappresenta quanto segue.
Il conferimento dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, previsto dall'art.6, 2°co. della legge n.189/2004, nei confronti delle guardie zoofile volontarie, è da intendersi riferito al conseguimento della qualifica di agente e non di ufficiale di polizia giudiziaria, come è stato, per mero errore, riportato nella sopraindicata direttiva.
Tale orientamento, peraltro, risulta in linea con le disposizioni di cui agli artt.55 e 57 del codice di procedura penale, richiamate dal predetto art.6, in ordine alle funzioni ed ai servizi della polizia giudiziaria, espletati, fra gli altri, dagli ufficiali e dagli agenti di p.g. in conformità alla normativa vigente.
Ne consegue che l'Autorità giudiziaria competente ha la facoltà di disporre di detto personale nella qualità di agente, e non di ufficiale di polizia giudiziaria.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (Cazzella).



1021 P